

"sivo (cioè subito dopo di avere presa visione della sentenza penale), mediante l'inizio del procedimento per l'autorizzazione al sequestro conservativo";

c) che, "ove fosse difficile raggiungere un bonario compromimento circa i criteri da seguire per la liquidazione delle spettanze, queste dovrebbero essere liquidate unilateralmente dall'Istituto (presa opportuna valutazione delle ragioni addotte dall'interessato) e messe a disposizione del dott. Cuggioli, salvo il diritto che compete a questo ultimo di promuovere l'eventuale giudizio sulle ulteriori sue pretese ritenute dall'Istituto infondate".

Diò premesso, il Direttore Generale, visto la lettera del Ministro del Tesoro in data 16 novembre 1959 e la lettera del Ministro dell'Industria e Commercio in data 21 novembre 1959, nonché il parere autorevolmente reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nelle predette lettere richiamato;

visto il deliberato del Collegio sindacale in data 20 novembre 1959, portante alcu-